



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 3

Roma, 26 marzo 2013

Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.

N. 3 – I Reparto – Recadd - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 171 allievi marescialli al 14° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTO l'articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, concernente la riduzione e la rimodulazione degli organici del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006, concernente l'incremento di 152 unità dell'organico del ruolo ispettori della Guardia di finanza;

VISTA la determinazione n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTA la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”;

RITENUTO di dover riservare tredici dei posti messi a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. É indetto un concorso, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al Corpo, per l'ammissione al 14° corso, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, di 171 allievi marescialli di cui:
 - a) n. 150 del contingente ordinario;
 - b) n. 21 del contingente di mare.
2. Dei 150 posti a concorso per il contingente ordinario, 50 sono riservati ai brigadieri capo, 50 ai brigadieri e vice brigadieri e 50 al personale del ruolo appuntati e finanzieri.
3. Dei 21 posti a concorso per il contingente di mare, sette sono riservati ai brigadieri capo, sette ai brigadieri e vice brigadieri e sette al personale del ruolo appuntati e finanzieri.
4. Ai fini dell'individuazione del grado posseduto, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5. Tredici dei 150 posti a concorso per il contingente ordinario sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, di cui:
- cinque ai brigadieri capo;
 - quattro ai brigadieri e vice brigadieri;
 - quattro agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari. Per tale categoria, il citato attestato deve essere riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
6. Qualora taluno dei posti di cui ai commi 2 o 3 non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei in una o più categorie, le unità disponibili sono compensate nella stessa percentuale:
- tra le altre categorie del medesimo contingente, nell'ordine di cui agli stessi commi;
 - tra le categorie dell'altro contingente, nel predetto ordine, laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalità indicate alla lettera a).

I posti eventualmente non coperti in esito alle suddette compensazioni sono devoluti in aumento al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

7. I candidati che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 8, 11 e 13, risultano impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente determinazione.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4.

8. Lo svolgimento del concorso prevede:
- una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla contenente domande volte ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo;
 - l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - una prova orale su materie tecnico-professionali, sulla base del programma allegato alla presente determinazione;
 - la valutazione dei titoli.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Al concorso possono partecipare:
- gli appartenenti al ruolo sovrintendenti che:
 - abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente. A tal fine:
 - sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, pure se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;

- nel computo del quadriennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
 - 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
 - 4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
 - 5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento al grado superiore;
- b) gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari che, oltre a possedere i requisiti di cui alla lettera a):
- 1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel Corpo;
 - 2) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
3. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali.
4. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alle date di svolgimento delle prove di esame.
5. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 5), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all'avanzamento al grado superiore.

Art. 3

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area "concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nel Foglio d'Ordini del Corpo.
2. Al termine della procedura di compilazione, gli interessati devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea entro il termine di cui al comma 1, al reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale le domande devono essere presentate al Quartier Generale).
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile apportare modificazioni o integrazioni.
6. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 5, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
7. Alle incombenze di cui al comma 6 provvedono i reparti di cui all'articolo 6, comma 3.
8. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1;
 - b) non siano sottoscritte;
 - c) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza;
 - d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 6.
9. I provvedimenti di archiviazione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, *ex* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
10. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.

Art. 5

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
- a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
 - c) reparto cui è in forza;
 - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo quadriennio, una qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
 - e) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - f) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
 - g) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
 - h) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore;
 - i) di essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (solo per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari);
 - l) di aver preso visione del bando di concorso ed, in particolare, dell'articolo 8, concernente, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, dell'articolo 16, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 17, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
 - m) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero;
 - n) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 21.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando gli estremi ed il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le prove scritte e orale di cui all'articolo 1, comma 8, lettere a) e c).

3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 6
Istruttoria delle domande

1. Il reparto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, riceve le domande di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 4, comma 1.
3. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al:
 - a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
 - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Logistico;
 - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - e) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
4. Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi.
5. I reparti di cui al comma 3, attestata la regolarità e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di Reclutamento, specificando i nominativi dei militari che sono impiegati in missione internazionale all'estero.

I nominativi dei militari che chiedono di partecipare per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, devono essere comunicati con elenchi separati.

6. I predetti reparti devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari che, concorso durante, sono inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
 - c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza, composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
6. Prima dello svolgimento delle prove concorsuali, le sottocommissioni interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione della prova di competenza.
7. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che è firmato da tutti i componenti.
8. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b) e c), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8
Periodo e modalità di svolgimento della prova scritta

1. I concorrenti, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), contenente 3 serie di test, per complessive 90 domande, da svolgere in 60 minuti, così suddivise:

- a) prima serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza ortografica e sintattica della lingua italiana;
 - b) seconda serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza delle materie di geografia, storia ed educazione civica;
 - c) terza serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza delle materie di aritmetica e geometria.
2. La prova scritta si svolgerà nel periodo e presso la sede stabiliti dal Comando Generale, secondo il calendario di convocazione che sarà definito dal Centro di Reclutamento in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.
- Il citato calendario, la sede, nonché le modalità di presentazione per lo svolgimento della prova, saranno resi noti, a partire dal 10 maggio 2013, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
3. Quanto indicato al comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
7. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.
8. Il punteggio complessivo è ottenuto dalla media aritmetica dei voti riportati in ognuna delle tre serie di test.
9. È idoneo il concorrente che consegue il punteggio di almeno 10 ventesimi in ognuna delle tre serie di test che compongono la prova scritta. Di contro, il concorrente che non riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi in ognuna delle tre serie di test, è dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso.
10. L'esito della prova scritta ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali ed eventualmente la prova orale saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova scritta, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
- Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 11.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

- b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 9

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 10

Invio della documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, e della valutazione dei titoli, di cui all'articolo 16, i reparti indicati all'articolo 6, comma 3, devono trasmettere, al Centro di Reclutamento, entro i termini e con le modalità stabilite da quest'ultimo, con riferimento a ciascun candidato risultato idoneo alla prova scritta:
 - a) originale o copia autentica del foglio matricolare – sezione matricola Re.T.L.A., aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, e della cartella personale della documentazione caratteristica.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.), la competente sottocommissione rileverà i dati direttamente da tale documento;
 - b) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - c) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che l'interessato rilascia dopo aver preso visione degli stessi.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza, secondo il calendario e presso la sede comunicati con l'avviso di cui all'articolo 8, comma 10.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati è effettuato dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
 - c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.

4. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
6. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 12

Licenza straordinaria per esami

1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della licenza straordinaria per esami militari fino ad un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 13

Prova orale

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), ha una durata massima di 30 minuti per ciascun concorrente e verte sulle materie di cui al programma in allegato 2.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi (allegato 3) e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano un punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10 ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli aspiranti possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
8. Al termine di ogni seduta della prova orale, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco,

sottoscritto dal presidente e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.

Art. 14
Documento di identificazione

1. Ad ogni prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità in corso di validità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 15
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui agli articoli 8, 11 e 13, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove di cui al comma 1, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 ROMA/LIDO DI OSTIA, deve essere anticipata via fax al numero 06/564912362 (linea esterna) o al numero 8302362 (linea interpolizie). Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 16
Valutazione titoli

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova orale di cui all'articolo 13, è effettuata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. I titoli da valutare sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avuto riguardo ai risultati dei corsi di istruzione, al titolo di studio, ai risultati di precedenti concorsi per ufficiali e ispettori, ai corsi di specializzazione, di qualificazione o di abilitazione nonché alla conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerienze e alle qualifiche conseguite.

3. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 20/20, così suddiviso:

a) fino ad un massimo di punti 1/20, per i risultati del corso allievi finanziari o allievi finanziari ausiliari (da valutare il periodo intercorrente tra la data di incorporamento e quella di promozione a finanziere ovvero a finanziere ausiliario), così distinti:

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1) rendimento elevato ovvero qualifica di ottimo ovvero
punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10 | punti | 1/20; |
| 2) rendimento pieno e sicuro o distinto ovvero qualifica di
molto buono, buono o discreto ovvero
punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10 | punti | 0,800/20; |
| 3) rendimento normale ovvero qualifica di più
che sufficiente o sufficiente ovvero
punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10 | punti | 0,600/20; |
| 4) promosso in seconda sessione
(solo se dichiarato non idoneo in sede
di esame di prima sessione) | punti | 0,200/20. |

Qualora il candidato abbia frequentato più corsi di formazione di base sarà preso in considerazione soltanto il primo.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine del corso ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

b) fino ad un massimo di punti 2/20, per il titolo di studio posseduto, così distinti:

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1) diploma di laurea, <i>ex</i> articolo 3 legge n. 341/1990, laurea
specialistica, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b),
decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale,
<i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale
n. 270/2004 | punti | 2/20; |
| 2) diploma universitario, <i>ex</i> articolo 2 legge n. 341/1990, laurea, <i>ex</i>
articolo 3, comma 1, lettera a), decreto ministeriale
n. 509/1999, ed articolo 3, comma 1, lettera a), decreto
ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F. e diploma di
conservatorio, <i>ex</i> articolo 6 legge n. 268/2002 | punti | 1,800/20; |
| 3) diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico
(solo per i concorrenti del contingente di mare) | punti | 1,600/20; |
| 4) diploma di maturità rilasciato dai licei classico,
scientifico e artistico, da istituti tecnici e magistrali,
nonché dagli istituti professionali e d'arte a
seguito della frequenza di corsi integrativi | punti | 1,400/20; |
| 5) licenza ginnasiale, diplomi di qualifica rilasciati da
istituti professionali, licenza di istituti d'arte | punti | 1,200/20. |

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi d'istruzione, si tiene conto soltanto del titolo di studio cui è attribuito il maggior punteggio.

Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da istituti statali o parificati riconosciuti dallo Stato;

- c) fino ad un massimo di 2/20, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:
- 1) ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
per ogni singolo concorso punti 1,200/20;
 - 2) ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
per ogni singolo concorso punti 1/20;
- d) fino ad un massimo di punti 4/20, per i risultati dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, così distinti:
- 1) qualifica di ottimo ovvero giudizio di eccellente con apprezzamento o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,200/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,150/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,100/20;
 - 2) qualifica di molto buono ovvero giudizio di eccellente o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,130/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,100/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,050/20;
 - 3) qualifica di buono ovvero giudizio di superiore alla media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,070/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,050/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,030/20;
 - 4) qualifica di sufficiente ovvero giudizio di nella media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10:
 - non inferiore a 180 giorni punti 0,040/20;
 - non inferiore a 90 giorni punti 0,030/20;
 - non inferiore a 30 giorni punti 0,020/20.

Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente".

I corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero a domanda.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza".

Ai corsi di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all'allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente sottocommissione attribuisce ai corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

5) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

- possesso del terzo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 punti 0,800/20;
- possesso del secondo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 0,400/20;
- possesso del primo livello – equiparato ad una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,200/20.

Per ogni lingua è attribuito soltanto il punteggio relativo all'ultimo livello conseguito, in ordine temporale;

e) fino ad un massimo di punti 3/20, per gli incarichi ricoperti.

Sono valutati soltanto gli incarichi assolti dai candidati al comando di distaccamenti o di squadra organicamente retti da ispettori, attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi, il punteggio di 0,500/20;

f) fino ad un massimo di punti 4/20, per le eventuali benemerienze, così valutate:

- 1) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile punti 1/20;
- 2) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria punti 0,800/20;
- 3) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile punti 0,700/20;
- 4) Croce d'Oro al merito della Guardia di finanza punti 0,650/20;
- 5) Croce d'Argento al merito della Guardia di finanza punti 0,600/20;
- 6) Croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza punti 0,550/20;
- 7) Medaglia di Benemerienza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerienza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13 punti 0,500/20;
- 8) Distintivo di mutilato in servizio punti 0,500/20;
- 9) Distintivo di ferito in servizio punti 0,250/20;
- 10) Encomio Solenne punti 0,100/20;
- 11) Encomio Semplice punti 0,050/20;

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - rendimento distinto | SUPERIORE ALLA MEDIA; |
| - rendimento normale | NELLA MEDIA. |
- 12) per i periodi relativi ai corsi di formazione di base successivi al primo, si fa riferimento alla seguente equiparazione:
- | | |
|--|---|
| - giudizio di ottimo ovvero
punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10 | ECCELLENTE con
apprezzamento e lode; |
| - giudizio di molto buono ovvero
punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10 | ECCELLENTE; |
| - giudizio di buono ovvero
punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10 | SUPERIORE ALLA
MEDIA; |
| - giudizio di sufficiente ovvero
punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10 | NELLA MEDIA. |

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

4. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, e sono valutati solo se risultanti dalla relativa documentazione matricolare.
5. Eventuali altri titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al comma 4, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è prodotta dall'interessato al reparto dal quale lo stesso dipende per l'impiego, improrogabilmente entro il 24 giugno 2013.

Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

Art. 17

Redazione e approvazione delle graduatorie

1. Le graduatorie finali di merito, distinte per contingente e categorie di appartenenza dei concorrenti, sono compilate dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 8, lettere a), b) e c).
I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito, solo per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, al diploma di istituto di istruzione secondario di secondo grado o superiore.
3. Le graduatorie sono formate in base alla media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale, di cui agli articoli 8 e 13, maggiorata del punteggio attribuito per i titoli posseduti dal concorrente.
4. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse e tenuto conto dei posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Tali graduatorie sono pubblicate sul Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'articolo 8, comma 11.

Art. 18

Ammissione al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, di durata non inferiore a 6 mesi, che si svolge presso la sede e con le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Entro venti giorni dall'inizio dell'attività formativa, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, possono essere ammessi, alla frequenza della stessa, altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi, comunque, disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori.
3. Al termine del corso, i militari appartenenti al contingente di mare, ad eccezione di quelli in possesso della specializzazione di "Nocchiere (furiere)" o di "Sommozzatore Operatore Subacqueo Servizio di Polizia (OSSP)", sono inviati, in prosecuzione dell'attività addestrativa, presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, per la frequenza di un corso per il conseguimento di una specializzazione prevista per il nuovo ruolo, in ragione di quella posseduta nel precedente grado.

Art. 19

Mancata presentazione al corso

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso, qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862/342215 (linea esterna) o al numero 8202215 (linea interpolizie), al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il reparto di appartenenza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dall'inizio del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 20**Trattamento economico**

1. I concorrenti, per la partecipazione alle prove di esame, sono considerati “comandati in missione”.
2. I militari, dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 18, hanno l'obbligo di accasermamento ed hanno diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 21**Assegnazione degli ispettori ai reparti**

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 18, le assegnazioni ai reparti di impiego dei “neo-marescialli” sono disposte tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio dell'Amministrazione esistenti all'atto del termine del corso, che, ove possibile, sono contemperate con quelle dei discendenti, procedendo all'esame delle preferenze espresse dagli stessi nella scheda di pianificazione all'uopo redatta, nonché delle eventuali e particolari necessità dei singoli. In particolare, qualora richiesto dagli interessati, la posizione di impiego è valutata nell'ambito del Comando Regionale di appartenenza, avuto anche riguardo all'anzianità di servizio posseduta.
2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo “Fiamme Gialle”.

Roma, 21 marzo 2013.

Determinazione n. 86606, datata 21 marzo 2013.

IL COMANDANTE GENERALE

F.to Gen. C.A. Saverio Capolupo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 171 ALLIEVI MARESCIALLI AL 14° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL CORPO.

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA ROMA – LIDO DI OSTIA

Il/La sottoscritto/a _____,
(grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica)
nato/a il _____, a _____, arruolato/a il _____,
e promosso/a al grado attuale il _____, in servizio presso _____, presa visione del Foglio d'Ordini n. _____, del _____, chiede di essere ammesso/a al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 171 allievi marescialli (150 contingente ordinario e 21 contingente mare) al 14° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo.

Chiede di voler concorrere per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, del bando:

SI NO

In caso affermativo:

- specificare gli estremi ed il livello dell'attestato posseduto _____;
- indicare la lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta e orale:

ITALIANA TEDESCA

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

- a. aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo quadriennio, una qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- b. non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- c. non essere già stato/a rinviato/a, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
- d. non essere imputato/a in procedimento penale per delitto non colposo, ovvero sottoposto/a a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ovvero sospeso/a dal servizio o in aspettativa;

- e. non essere stato/a giudicato/a, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore;
- f. essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (solo per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari - specificare quale);
- g. aver preso visione delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 8, concernente, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, dell'articolo 16, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 17, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
- h. di essere impiegato/a in una missione internazionale all'estero:

SI NO

- i. essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di formazione saranno determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 21 del bando;
- l. essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Dichiara, inoltre, di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito *internet* del Corpo per la seguente motivazione: _____

(luogo e data di presentazione)

FIRMA

N.B. L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

PROGRAMMA

DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 171 ALLIEVI MARESCIALLI AL 14° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL CORPO.

CONTINGENTE ORDINARIO**1. Diritto pubblico:**

- a. Le fonti del diritto
- b. L'interpretazione della legge
- c. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- d. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione
- e. Gli organi costituzionali dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale
- f. La funzione legislativa
- g. La funzione esecutiva
- h. La funzione giudiziaria

2. Diritto civile e commerciale:

- a. Situazioni giuridiche soggettive
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le persone giuridiche
- d. Il contratto
- e. I beni e i diritti reali
- f. L'imprenditore
- g. L'azienda
- h. Classificazione delle società

3. Diritto penale, processuale penale e penale tributario:

- a. Diritto penale:
 - (1) La norma penale
 - (2) Le fonti del diritto penale
 - (3) Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
 - (4) Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
 - (5) Il concetto di imputabilità
 - (6) Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
 - (7) Le circostanze del reato
 - (8) Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
 - (9) Le cause di estinzione del reato e della pena
 - (10) Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione

b. Diritto processuale penale:

- (1) La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- (2) Gli atti di polizia giudiziaria

c. Diritto penale tributario:

- (1) La nozione di imposta evasa
- (2) La dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa
- (3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- (4) L'occultamento o distruzione di documenti contabili
- (5) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

4. Computisteria e ragioneria generale:**a. Computisteria:**

- (1) I sistemi di misura e i calcoli relativi: il sistema metrico decimale, i numeri complessi, le proporzioni, i calcoli percentuali
- (2) Gli interessi semplici: la formula generale, il metodo dei divisori fissi, calcolo dei giorni: secondo l'anno civile e secondo l'anno commerciale
- (3) I titoli di credito: la disciplina civilistica e le nozioni tecniche, la cambiale tratta e il pagherò cambiario, la girata e l'avallo, gli obbligati cambiari, le azioni cambiarie, l'assegno bancario e l'assegno circolare, i titoli rappresentativi delle merci
- (4) I conti correnti: i c/c semplici e fruttiferi, il metodo diretto, il metodo scalare, l'estratto conto

b. Ragioneria:

- (1) L'azienda: l'origine ed evoluzione dell'azienda, l'impresa e le sue differenziazioni, le imprese societarie, la struttura organizzativa dell'azienda
- (2) Il capitale: generalità e classificazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, netto e sue parti ideali, inventario
- (3) La gestione: aspetto finanziario, aspetto economico, i costi ed i ricavi, nozioni di reddito
- (4) La rilevazione: il conto, sistemi e metodi di scrittura, il metodo della partita doppia
- (5) Il bilancio: principi generali e soggetti tenuti alla redazione

CONTINGENTE MARE**1. Diritto pubblico:**

- a. Le fonti del diritto
- b. L'interpretazione della legge
- c. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- d. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione
- e. Gli organi costituzionali dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale
- f. La funzione legislativa
- g. La funzione esecutiva
- h. La funzione giudiziaria

2. Diritto civile e commerciale:

- a. Situazioni giuridiche soggettive
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le persone giuridiche
- d. Il contratto
- e. I beni e i diritti reali
- f. L'imprenditore
- g. L'azienda
- h. Classificazione delle società

3. Diritto della navigazione:

- a. Il diritto della navigazione e le sue fonti
- b. L'organizzazione amministrativa della navigazione
- c. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione
- d. La navigabilità;
- e. Le unità della Guardia di finanza
- f. Della navigazione marittima
- g. Le categorie e i tipi di navi
- h. Il Corpo delle Capitanerie di Porto
- i. Il Registro Navale Italiano
- l. I documenti di bordo
- m. Il comandante della nave
- n. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare
- o. Il demanio marittimo
- p. L'assistenza e il salvataggio
- q. Gli accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
- r. Cenni di diritto penale della navigazione. Principali violazioni e relative sanzioni
- s. Gli organi per l'accertamento e le norme di procedura
- t. La navigazione da diporto

4. Diritto penale e processuale penale:

a. Diritto penale:

- (1) La norma penale
- (2) Le fonti del diritto penale
- (3) Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
- (4) Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
- (5) Il concetto di imputabilità
- (6) Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
- (7) Le circostanze del reato
- (8) Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
- (9) Le cause di estinzione del reato e della pena
- (10) Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione

b. Diritto processuale penale:

- (1) La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- (2) Gli atti di polizia giudiziaria

5. Matematica:

a. Richiami di aritmetica:

- (1) I numeri interi, i numeri decimali e le frazioni, le quattro operazioni, proprietà e regole, elevamento a potenza, M.C.D. e m.c.m.
- (2) Le proporzioni
- (3) Le radici quadrate (cenni)
- (4) Le espressioni, calcolo di espressioni aritmetiche
- (5) Richiami sulle misure di lunghezza, capacità, volume, peso e superficie

b. Geometria:

- (1) Gli elementi fondamentali della geometria
- (2) I triangoli, criteri di uguaglianza dei triangoli, somma degli angoli interni di un triangolo
- (3) Il quadrilatero, i poligoni regolari equivalenti, l'area del poligono
- (4) Il teorema di Pitagora
- (5) I vettori, composizione dei vettori

c. Algebra:

- (1) I numeri relativi, le quattro operazioni, l'elevamento a potenza, ricerca del M.C.D. e m.c.m.
- (2) Il calcolo delle espressioni algebriche
- (3) Il calcolo delle espressioni letterali: monomi, polinomi ed operazioni su di essi
- (4) I prodotti notevoli
- (5) Le frazioni algebriche
- (6) La regola di Ruffini
- (7) L'equazione di 1° grado ad una incognita, l'equazione cartesiana della retta

ALLEGATO 3

TESI PER GLI ESAMI ORALI DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 171 ALLIEVI MARESCIALLI AL 14° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL CORPO.

CONTINGENTE ORDINARIO**TESI N. 1**

- a. La funzione giudiziaria
- b. I beni e i diritti reali
- c. Le cause di estinzione del reato e della pena
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- f. Gli interessi semplici. La gestione

TESI N. 2

- a. La funzione legislativa
- b. Classificazione delle società
- c. Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. La dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa
- f. I conti correnti. Il bilancio

TESI N. 3

- a. La funzione esecutiva
- b. L'imprenditore
- c. Le circostanze del reato
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- f. I sistemi di misura e i calcoli relativi. Il capitale

TESI N. 4

- a. Il Presidente della Repubblica
- b. L'azienda
- c. Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. L'occultamento o distruzione di documenti contabili
- f. I titoli di credito. La rilevazione

TESI N. 5

- a. Il Parlamento
- b. Classificazione delle società
- c. Il concetto di imputabilità
- d. Gli atti di polizia giudiziaria

- e. La nozione di imposta evasa
- f. I titoli di credito. L'azienda

TESI N. 6

- a. Il Governo
- b. Situazioni giuridiche soggettive
- c. Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. La dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa
- f. I sistemi di misura e i calcoli relativi. La gestione

TESI N. 7

- a. La Corte Costituzionale. L'interpretazione della legge
- b. Il contratto
- c. Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- f. Gli interessi semplici. La rilevazione

TESI N. 8

- a. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione. La Magistratura
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. L'occultamento o distruzione di documenti contabili
- f. I conti correnti. Il capitale

TESI N. 9

- a. Il Parlamento
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le fonti del diritto penale
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. La nozione di imposta evasa
- f. Gli interessi semplici. L'azienda

TESI N. 10

- a. Le fonti del diritto. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- b. Le persone giuridiche
- c. La norma penale
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- f. I titoli di credito. Il bilancio

CONTINGENTE MARE**TESI N. 1**

- a. La funzione giudiziaria
- b. I beni e i diritti reali
- c. Le cause di estinzione del reato e della pena
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. La navigabilità, il demanio marittimo
- f. Le proporzioni, i numeri relativi, le quattro operazioni, elevamento a potenza, ricerca del M.C.D. e m.c.m.

TESI N. 2

- a. La funzione legislativa
- b. Classificazione delle società
- c. Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. Le categorie e i tipi di navi, le unità della Guardia di finanza
- f. Il teorema di Pitagora, le espressioni, calcolo di espressioni aritmetiche

TESI N. 3

- a. La funzione esecutiva
- b. L'imprenditore
- c. Le circostanze del reato
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Registro Navale Italiano
- f. La regola di Ruffini, le radici quadrate (cenni)

TESI N. 4

- a. Il Presidente della Repubblica
- b. L'azienda
- c. Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Il diritto di navigazione e le sue fonti, l'assistenza e il salvataggio
- f. I triangoli, i criteri di uguaglianza dei triangoli, somma degli angoli interni di un triangolo, i prodotti notevoli

TESI N. 5

- a. Il Parlamento
- b. Classificazione delle società
- c. Il concetto di imputabilità
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. I documenti di bordo, l'organizzazione amministrativa della navigazione
- f. Il quadrilatero, l'area del poligono, i poligoni regolari equivalenti, le frazioni algebriche

TESI N. 6

- a. Il Governo
- b. Situazioni giuridiche soggettive
- c. Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. Il Comandante della nave, della navigazione marittima, gli accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e delle vite umane in mare
- f. L'equazione di 1° grado ad una incognita, l'equazione cartesiana della retta

TESI N. 7

- a. La Corte Costituzionale. L'interpretazione della legge
- b. Il contratto
- c. Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione
- f. I numeri interi, decimali e le frazioni, le quattro operazioni, proprietà e regole, elevamento a potenza, M.C.D. e m.c.m.

TESI N. 8

- a. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione. La Magistratura
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare
- f. I vettori, composizione dei vettori, il calcolo delle espressioni letterali: monomi, polinomi ed operazioni su di essi

TESI N. 9

- a. Il Parlamento
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le fonti del diritto penale
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Cenni di diritto penale della navigazione. Principali violazioni e relative sanzioni. La navigazione da diporto
- f. Richiami sulle misure di lunghezza, capacità, volume, peso e superficie

TESI N. 10

- a. Le fonti del diritto. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- b. Le persone giuridiche
- c. La norma penale
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. Diritto della navigazione: gli organi per l'accertamento e le norme di procedura
- f. Gli elementi fondamentali della geometria, il calcolo delle espressioni algebriche